



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. **25** del 26/02/2019

Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 73 c.1 lett. a) D.Lgs 118/2011 derivante da sentenze esecutive. - sentenza n. 8729/2010 del Tribunale di Roma - sentenza Corte d'Appello di Roma n. 2166 del 31/03/2017 Regione Puglia c/LIVI s.r.l. - Mediocredito Italiano s.p.a. - Mps Capital Services per le Imprese s.p.a.

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

L'art. 73 al c. 1 lett. a) dispone che "1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive;" ed aggiunge al c.4 che "Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante da:

1) sent. 8729/2010 del Tribunale di Roma nella causa civile iscritta al n. 13297 /2007 R.G. Regione Puglia c/ L.I.V.I srl - Pietre Nere s.r.l.- Mediocredito Italiano s.p.a. -MPS Capital Services Banca per le Imprese s.p.a.

2) sent. n. 2166 del 31 marzo 2017 della Corte d'Appello di Roma nella causa civile Regione Puglia c/ L.I.V.I srl - Pietre Nere s.r.l.- Mediocredito Italiano s.p.a. -MPS Capital Services Banca per le Imprese s.p.a.

3) atto di precetto notificato a mezzo pec, all' Avvocatura Regionale in data 24 luglio 2017, dall'avvocato Mara Ghezzi difensore della soc. L.I.V.I. s.r.l. per il pagamento di spese, diritti ed onorari derivanti dalla sentenza n. 8729/2010 del Tribunale di Roma e dalla sentenza di condanna n. 2166 del 31 marzo 2017 della Corte d'Appello di Roma .

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analogia tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi anche ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio derivante dal titolo esecutivo sopra indicato, si rappresenta quanto segue.

La Società LIVI s.r.l. è debitrice nei confronti della Regione Puglia di ingenti somme, dovute per canoni demaniali non corrisposti ed accertati con provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato. Avendo i soci della suddetta società costituito una soc. denominata Mandarinino s.r.l., divenuta successivamente Pietre Nere s.r.l., alla quale la società debitrice aveva trasferito tutti gli elementi patrimoniali attinenti

l'attività turistica, nonchè i crediti che la soc. LIVI vantava verso il Ministero del Commercio ed Industria e verso terzi, la Regione Puglia proponeva azione revocatoria convenendo in giudizio innanzi al Tribunale di Roma: 1) la soc. LIVI e la soc. Punta Pietre Nere per dichiarare inefficace, ex art. 2901 c.c., nei propri confronti, la scissione dei beni; 2) la MPS Marchant- Banca per le piccole e medie imprese s.p.a., per dichiarare inefficace ex art. 2901 c.c. , la concessione di ipoteca in favore della stessa MPS; 3) la Banca Intesa Medio Credito s.p.a., per dichiarare inefficace, ex art. 2901 c.c., la concessione di ipoteca in favore della stessa banca.

Con sentenza n. 8729/2010, il Tribunale di Roma, non ravvisando il presupposto della *scientia damni* in capo agli Istituti di credito convenuti, nè l'idoneità della scissione dei beni ad arrecare pregiudizio alla parte attrice atteso il disposto dell'art. 2506 quater, rigettava la domanda attorea, condannando altresì la Regione Puglia a " *rifondere ai convenuti le spese di lite anticipate nei suoi confronti, spese che liquida, per il Monte dei Paschi di Siena, in € 90,00 per esborsi, in € 4.000,00 per diritti ed in € 12.000,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge, per la Banca Intesa Mediocredito S.p.A. in € 4.000,00 per diritti ed in € 12.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario come per legge su diritti ed onorari, IVA e CPA come per legge, per la Società Pietre Nere in € 4.000,00 per diritti ed in € 12.000,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge, per la L.I.V.I. s.r.l. , in € 4.000,00 per diritti ed in € 12.000,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge.*

Tali somme sono state regolarmente liquidate dalla Regione Puglia, al Monte dei Paschi di Siena, a Mediocredito Italiano (già Banca Intesa Mediocredito s.p.a.) e alla società Pietre Nere che ne avevano fatto espressa richiesta. La L.I.V.I. s.r.l. non presentava alcuna richiesta .

Avverso la sopra citata sentenza, la Regione Puglia proponeva appello innanzi alla Corte d'Appello di Roma, che con sentenza n. 2166/2017 pubblicata in data 31/03/2017, rigettava l'appello, condannando altresì l'Amministrazione Regionale al rimborso, in favore di ciascuna parte appellata, delle spese sostenute per il grado del giudizio, liquidate nella misura di € 7.064,00 per la fase di studio, € 4.107,00 per la fase introduttiva, € 11.746,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'avvocato Ricucci (legale della Pietre Nere s.r.l.)dichiaratosi antistatario.

In data 3 aprile 2017, l'Avvocato Ricucci invitava e diffidava la Regione Puglia, in persona del Presidente, al pagamento delle spese legali riconosciute nella richiamata sentenza che venivano allo stesso liquidate, previo riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio effettuato con L.R. n. 67/2017.

Successivamente, in data 24 luglio 2017, l'Avvocato Mara Ghezza, difensore della società L.I.V.I. s.r.l., notificava atto di precetto alla Regione Puglia, intimando il pagamento delle spese legali ammontanti a complessivi € 49.972,79, così distinte:

€ 22.048,94 per spese diritti ed onorari, cpa oltre rivalutazione ed interessi, derivanti dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 8729/2010, non richieste precedentemente;

€ 27.439,47 per spese, diritti e cpa, liquidati con sentenza della Corte d'Appello n. 2166/2017;

€ 484,38 per spese e competenze di precetto.

Pertanto veniva predisposto nuovo disegno di legge per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio che assumeva il n 294 del 21/12/2017 di cui, tuttavia se ne richiedeva il ritiro in quanto, nelle more del procedimento, pervenivano le rimanenti due richieste di pagamento.

Infatti , in data 7 novembre 2017, l'Avvocato Maria Giulia Maggiore, per conto di MPS-Capital Services, richiedeva alla Regione Puglia, allegando la relativa nota spese, il

pagamento delle spese legali, liquidate a favore della sua assistita ed ammontanti a complessivi € 33.438,65, comprensive di spese, C.A.P. e IVA, ed in data 30 novembre 2017, perveniva la richiesta dell'Avvocato Giorgio Costantino, formulata in nome e per conto della Intesa Mediocredito S.p.A., con la quale richiedeva il pagamento delle spese legali liquidate in favore della sua assistita e quantificate in € 26.354,55, comprensive di spese generali, ad esclusione di Cap al 4% ed IVA al 22%, pure dovuti, per un totale di € 33.438,65.

Visti i richiamati atti, si ritiene improcrastinabile avviare il relativo procedimento per il pagamento attraverso il presente disegno di legge.

- All'esito dell'istruttoria preliminare, pertanto, la spesa complessiva, per spese legali, risulta di € 116.850,09.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede, con imputazione a: Missione 1 Programma 11 Titolo 1 cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali".

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore dei creditori si provvederà con determinazione del Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria.

La Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, nonché Dirigente ad interim del Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria

Avv. Costanza Mareo
Costanza Mareo

L'Assessore
Avv. Raffaele Piemontese
Raffaele Piemontese



“Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 73 c.1 lett. a) D.Lgs. 118/2011 derivanti da sentenza n. 2166 del 31 marzo 2017 della Corte d'Appello di Roma e sentenza n. 8729/2010 del Tribunale di Roma.

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

“E' riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, il debito fuori bilancio dell'importo complessivo di **€ 116.850,09**, di cui :

€ 49.972,79 a favore della soc. L.I.V.I. s.r.l. così distinti:

- € 22.048,94 per spese diritti ed onorari, cpa, rivalutazione ed interessi liquidati a favore della soc. L.I.V.I. s.r.l. con sentenza del Tribunale di Roma n. 8729/2010,
- € 27.439,47 per spese, diritti e cpa, liquidati a favore della L.I.V.I. s.r.l. con sentenza della Corte d'Appello n. 2166/2017,
- € 484,38 per spese e competenze di precetto.

€ 33.438,65, per spese, diritti, onorari, I.V.A. e Cpa, liquidati a favore di MPS- Capital Services con sentenza n. 2166 del 31 marzo 2017 della Corte d'Appello di Roma;

€ 33.438,65 per spese, diritti, onorari, I.V.A. e Cpa liquidati a favore di Intesa Mediocredito S.P.A. con sentenza n. 2166 del 31 marzo 2017 della Corte d'Appello di Roma.

Art. 2

(Norma finanziaria)

“Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art. 1 si provvede con la seguente imputazione:

- **€ 116.850,09** = a titolo di spese legali Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Capitolo 1317 “*Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali*”.